Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 11 ottobre 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DELL'11 OTTOBRE 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 49: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di premi effettuata il 2 ottobre 1939-XVII sulle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (2ª emissione) nonchè sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Roma » (1ª e 2ª emissione).

(4461)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 2 ottobre 1939-XVII di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª emissione), obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ». — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4462)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione effettuata il 2 ottobre 1939-XVII di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 %. — Elenco dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso. — Distruzione di titoli al portatore rimborsati.

(4463)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 4 agosto 1939-XVII, n. 1478.

Norme per la fornitura dell'uniforme al personale civile in servizio nell'Africa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, modificato con R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1857, sull'istituzione del Governo dello Scioa;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico della Libia;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, sul trattamento del personale civile in Colonia e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, sulla istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 87;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al personale maschile dei ruoli civili dello Stato, in servizio presso i Governi dell'Africa Italiana all'atto di entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, è concessa, a carico ed a cura dei rispettivi Governi, la fornitura di una prima vestizione, secondo il disposto del primo comma dell'art. 2 e dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, esclusa la grande uniforme per il personale del ruolo di Governo.

Coloro che avevano, avanti l'emanazione del suddetto Regio decreto-legge, l'obbligo di indossare l'uniforme e che hanno, pertanto, percepita l'indennità di equipaggiamento, nella misura intera, sono tenuti alla restituzione di un terzo della indennità predetta.

Art. 2.

E' abrogato il terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, che viene sostituito dal seguente:

« Al personale maschile di ruolo, destinato nell'Africa Italiana dopo la entrata in vigore del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, è corrisposta l'indennità di equipaggiamento nella misura intera prevista dal primo comma. Al medesimo, qualora sia stata concessa la fornitura di una prima vestizione a carico dello Stato, la predetta indennità è ridotta di un terzo ».

Art. 3.

Al personale maschile dei ruoli dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio sia nel Regno che nell'Africa Italiana, è corrisposto per le successive vestizioni, a carico rispettivamente del Ministero e dei Governi dell'Africa Italiana, il concorso previsto dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524.

I periodi di tempo, indicati per ciascun capo di vestiario nella tabella annessa al predetto R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, e dopo i quali potranno aver luogo le successive vestizioni, decorrono:

a) dalla data di entrata in vigore del predetto R. decreto-legge per coloro che a quella data prestavano servizio nell'Africa Italiana con l'obbligo di indossare l'uniforme;

b) dalla data in cui venne fornita l'uniforme per tutti gli altri.

Per gli impiegati di altre Amministrazioni dello Stato, in caso di rientro nel Regno, la decorrenza dei suddetti periodi di tempo coincide con la data della ripresa del servizio presso la propria Amministrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 4 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1939-XVII

Atti del Governo, registro 414, foglio 49. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 settembre 1939-XVII, n. **1479.**
Distacco dal comune di Pistoia e aggregazione a quello di Piteglio della frazione Prunetta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali la maggioranza dei contribuenti locali della frazione Prunetta del comune di Pistoia ne chiede l'aggregazione al comune contermine di Piteglio;
Vedute le deliberazioni 19 novembre 1937-XVI e 4 aprile 1939-XVII, rispettivamente del commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Pistoia e di quel podestà, 8 gennaio 1938-XVI e 24 gennaio 1939-XVII del podestà di Piteglio e 17 febbraio 1938-XVI e 14 giugno 1939-XVII del Rettorato provinciale di Pistoia;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 27 luglio 1939-XVII si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Prunetta è staccata dal comune di Pistoia e aggregata a quello di Piteglio.
Il confine fra i Comuni suddetti è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata addì 17 gennaio 1939-XVII dall'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Pistoia, la quale, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 57. — MANCINI

REGIO DECRETO 14 settembre 1939-XVII, n. **1480.**
Ordinamento di polizia per l'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito ordinamento di polizia per l'Africa Orientale Italiana, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 414, *foglio* 1. — MANCINI

Ordinamento di polizia per l'Africa Orientale Italiana

TITOLO I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE

CAPO I

Delle attribuzioni e compiti dell'autorità di polizia.

Art. 1.

L'autorità di polizia veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza ed incolumità delle persone, alla tutela della proprietà e del lavoro, al rispetto delle religioni e dei costumi; assicura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali vigenti nell'Africa Orientale Italiana, nonchè delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni dirigendone l'opera ed i mezzi.
Può, a richiesta anche di una sola delle parti, provvedere alla bonaria composizione dei dissidi privati.

Art. 2.

Il Governatore generale, i Governatori, i commissari di Governo, i residenti ed i vice residenti, sono autorità direttive di polizia.
Da essi dipendono nell'Africa Orientale Italiana gli organi della polizia dell'Africa Italiana i cui ufficiali, in quanto autorità di polizia e per l'espletamento dei relativi servizi, si distinguono in autorità centrali e locali.
Sono autorità centrali: l'ispettore generale ed i questori.
Sono autorità locali: i capi degli uffici commissariali di polizia e i comandanti delle sezioni di polizia. I questori possono essere anche autorità locale di polizia per i commissariati dei capoluoghi di Governo.
In tal caso, i rapporti con il commissario di Governo sono tenuti dal vice questore.
I commissari di Governo, i residenti ed i vice residenti, quando non esistono nelle rispettive circoscrizioni ufficiali del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, rivestono anche la qualità e le funzioni devolute alle autorità locali della polizia dell'Africa Italiana.
Restano fermi i disposti del terzo comma dell'art. 1 e del terzo comma dell'art. 18 dell'ordinamento politico-amministrativo e militare dell'Africa Orientale Italiana approvato con R. decreto 15 novembre 1937-XVI, n. 2708, e degli articoli 5, 6, 15, 18, 21, 22 e 23 del regolamento organico del Corpo di polizia dell'Africa Italiana approvato con Regio decreto 10 giugno 1937-XV, n. 1211.

Art. 3.

Il Governatore generale ed i Governatori nel caso d'urgenza o per grave necessità pubblica, hanno facoltà di adottare i provvedimenti eccezionali che riterranno indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La stessa facoltà hanno i commissari di Governo, salvo l'immediata ratifica del Governatore.

Contro i provvedimenti del Governatore generale e del Governatore di cui al presente articolo non è ammesso gravame di sorta, salvo la facoltà di annullamento di ufficio spettante al Ministro per l'Africa Italiana.

Art. 4.

I cittadini italiani che abbiano compiuto 15 anni di età, quando non siano in possesso di altri documenti di identità rilasciati dai Governi dell'Africa Italiana o da Amministrazioni statali o comunali del Regno, hanno l'obbligo di provvedersi della carta d'identità.

La carta d'identità viene rilasciata dall'autorità locale di polizia su modello analogo a quello in uso nel Regno. Essa deve essere munita di fotografia ed ha validità di anni 5.

Art. 5.

Le autorità direttive di polizia hanno la facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette o che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità, siano sottoposte a rilievi segnaletici.

Fino a quando non sia stabilita la loro identità, esse potranno essere trattenute in stato di arresto.

CAPO II.

Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 6.

I provvedimenti delle Autorità di polizia sono eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale. Qualora gli interessati non vi ottemperino, saranno adottati, previa diffida di tre giorni salvo i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di ufficio.

E' autorizzato l'impiego della forza pubblica nonchè l'impiego della forza armata.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal commissario o dal residente o vice residente, a seconda dei casi, con le norme e consuetudini vigenti in materia di esazioni di tributi.

Art. 7.

Salvo che la legge non disponga altrimenti, contro i provvedimenti delle Autorità di polizia è ammesso ricorso in via gerarchica, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso. Il ricorso può essere presentato alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento e che lo inoltra all'autorità competente. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Governatore può sempre annullare d'ufficio qualsiasi provvedimento delle Autorità di polizia.

I provvedimenti dei Governatori sono definitivi.

Art. 8.

Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dalle Autorità di polizia nell'esercizio delle facoltà loro attribuite dalla legge.

CAPO III.

Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 9.

Le autorizzazioni di polizia sono personali. Non possono quindi essere trasmesse ad alcun titolo, nè possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza, la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione e deve ottenere l'approvazione dell'Autorità di polizia che ha accordato l'autorizzazione.

Art. 10.

Oltre alle condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le speciali prescrizioni che l'Autorità di polizia ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 11.

Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, in caso di abuso da parte della persona autorizzata.

Art. 12.

Salvo le condizioni particolari stabilite nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;

2° a chi sia sottoposto all'ammonizione od a misura di sicurezza personale o sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitto contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitto contro la persona commesso con violenza o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, ed a chi non possa provare la sua buona condotta.

Possono altresì essere negate in considerazione di speciali esigenze locali.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali esse sono subordinate, e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano, o vengano a risultare circostanze che avrebbero consentito il diniego dell'autorizzazione.

Per i sudditi ed assimilati, i Governatori, a loro insindacabile giudizio, possono prescindere dalle norme contenute nel presente articolo.

Art. 13.

Le autorizzazioni di polizia, quando la legge non disponga altrimenti, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario gregoriano, a decorrere dal giorno di rilascio.

Il giorno del rilascio non è computato nel termine.

Art. 14.

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO ED ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 15.

I promotori di una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico debbono darne avviso almeno tre giorni prima all'Autorità direttiva di polizia.

E' ritenuta pubblica anche una riunione che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia, per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo od oggetto di essa, faccia escludere il carattere privato della riunione stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 4000.

Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendono la parola.

In caso di omesso avviso ovvero per ragioni d'ordine pubblico, di moralità, o di sanità pubblica, l'Autorità di polizia può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e luogo per la riunione ed ordinarne lo scioglimento anche dopo averla autorizzata.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni o agli ordini suddetti sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 2000 a 8000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle riunioni consuetudinarie dei sudditi od assimilati, salva sempre la facoltà dell'Autorità direttiva di polizia di vietarle preventivamente mediante pubblico bando, oppure di farne ordinare lo scioglimento, mediante ingiunzione verbale, per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica. Ai contravventori possono essere applicate le misure complementari di polizia, di cui all'art. 186.

Art. 16.

E' vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

L'Autorità direttiva di polizia può concedere ai sudditi od assimilati autorizzazioni speciali di portare armi nelle riunioni nelle quali sia consentito dalla consuetudine.

Salvo le pene stabilite dal Codice penale e nel presente ordinamento per il porto abusivo di armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da L. 500 a 5000.

Il contravventore colto in flagranza è arrestato e le armi sono sequestrate.

Art. 17.

Qualora in occasione di riunioni od assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio delle autorità, o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni ed assembramenti avvengano delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Art. 18.

E' sempre considerata manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che siano simbolo di sovversione sociale o di rivolta o vilipendio verso lo Stato, il Governo e le Autorità.

E' manifestazione sediziosa anche l'esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Art. 19.

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone che vi partecipano sono invitate a sciogliersi dagli ufficiali o sottufficiali di polizia; fuori dei centri urbani e per riunioni o assembramenti di sudditi o assimilati, anche dai graduati indigeni delle formazioni di polizia alle dirette dipendenze dell'autorità politica.

Art. 20.

Qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni.

Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, la riunione o l'assembramento sono sciolti con la forza. I contravventori all'ordine di scioglimento sono fermati e puniti con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 300 a L. 4000.

Inoltre se sudditi o assimilati possono essere confinati per un periodo non inferiore ai sei mesi; se cittadini italiani o stranieri possono essere espulsi da tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana.

CAPO II.

Delle cerimonie religiose fuori dei tempi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 21.

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, alle Autorità direttive di polizia.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 500.

Art. 22.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili alle funzioni, cerimonie, processioni o pratiche religiose dei sudditi ed assimilati fuori dei centri urbani e a quelle che, a norma del culto cui appartengono, debbono essere tenute all'aperto.

Art. 23.

L'Autorità direttiva di polizia può vietare, per ragioni di ordine o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni di cui ai precedenti due articoli e può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori.

Alle processioni sono, per il rimanente, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 24.

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico ed ai trasporti funebri, salvo le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze di sanità pubblica o di polizia locale.

L'Autorità direttiva di polizia può ordinare speciali cautele a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Capo III.

Della raccolta di armi da guerra e delle passeggiate in forma militare.

Art. 25.

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Governatore, la raccolta di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

Tale licenza è altresì necessaria per la fabbricazione, la importazione e la esportazione delle armi predette o di parte di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'equipaggiamento od all'armamento di forze militari.

Per il trasporto di tali armi ed oggetti da un luogo ad un altro nel territorio dello stesso Governo è necessaria l'autorizzazione del Governatore. Per il trasporto dal territorio di un Governo a quello di un altro è necessaria l'autorizzazione del Governo di origine. Per il trasporto nel Regno, è necessario avere ottenuto l'autorizzazione preventiva dal Ministero dell'Africa Italiana e quella del Ministero dell'interno a norma del testo unico delle leggi di P. S. vigenti nel Regno.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 4000.

Art. 26.

Salvo quanto è disposto dagli ordinamenti militari, non possono farsi senza permesso dell'Autorità direttiva di polizia passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Capo IV.

Delle armi.

Art. 27.

Agli effetti del presente ordinamento, per armi s'intendono:

1° le armi proprie, e cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina od involucro contenenti materie esplodenti, ovvero gas asfissianti od accecanti o comunque nocivi.

Art. 28.

Salvo quanto è disposto dall'art. 25 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, nè introdurle nell'Africa Orientale Italiana o trasportarle dal territorio di un Governo a quello di un altro, nè esportarle, farne raccolta a fine di commercio o di industria, smerciarle od esporle comunque in vendita, senza licenza del Governatore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni di armi artistiche, rare ed antiche.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 10.000.

L'introduzione dal Regno di armi portate al seguito di viaggiatori può essere autorizzata anche dal Ministero dell'Africa Italiana. Le persone che a termini del presente ordinamento o di altre disposizioni di legge possono portare in Africa Orientale Italiana armi senza speciale autorizzazione possono ugualmente introdurvele, limitatamente alla quantità e specie per il porto delle quali sono autorizzate, salvo sempre l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di P. S. vigenti nel Regno per quanto riguarda l'esportazione.

Art. 29.

Le licenze di cui agli articoli 25 e 28 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare od antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati all'Autorità direttiva di polizia i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 30.

Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi debbono darne avviso all'autorità locale di polizia e notificare alla stessa ogni trasferimento della loro officina.

Art. 31.

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione di esse non possono portarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità locale di polizia. L'obbligo dell'avviso incombe anche al privato che, per qualunque causa, debba trasportare armi in località diversa da quella in cui egli risiede o dimora.

Art. 32.

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione di esse sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui debbono essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di polizia.

E' vietato a chiunque di vendere armi a minori, a persone che appaiano affette da malattie di mente ed a persone che non comprovino la loro identità mediante l'esibizione del permesso di porto d'armi o degli altri documenti d'identità rilasciati dai Governi dell'Africa Italiana o da Amministrazioni statali o comunali del Regno.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 2000 e può essergli ritirata la licenza per commercio e fabbricazione di armi.

Art. 33.

E' vietato di andare in giro con campionari di armi, senza licenza dell'Autorità locale di polizia.

La licenza deve esesre vidimata dall'autorità locale di polizia delle circoscrizioni che si percorrono.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

Art. 34.

E' vietata la vendita ambulante di armi.

E' permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, previa licenza dell'Autorità locale di polizia.

Art. 35.

Salvo quanto è disposto per i corpi armati e le autorizzazioni previste dal presente ordinamento o da speciali disposizioni, è vietata la detenzione di armi, munizioni, bombe, o materie esplodenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità, nonchè di gas asfissianti, accecanti o comunque nocivi.

Chiunque detenga armi o materiale predetto, anche se in possesso di porto d'armi, o comunque altrimenti autorizzato a portare armi, deve farne immediata denuncia all'autorità locale di polizia. Questa ordina la consegna delle armi o del materiale, ovvero, qualora si tratti di pistole, fucili e mitragliatrici e relative munizioni, può rilasciare l'autorizzazione a continuarne la detenzione secondo le norme stabilite dal Governatore.

Sono esentati dall'obbligo della denuncia:

a) le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori delle raccolte autorizzate di armi artistiche, rare ed antiche, per le quantità e qualità indicate nelle autorizzazioni;

c) le persone che per la loro carica hanno diritto di andare armate, limitatamente alla specie delle armi loro consentite;

d) le persone autorizzate alla fabbricazione, commercio e riparazioni di armi.

L'Autorità direttiva di polizia ha facoltà di eseguire o di fare eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, tranne nei confronti delle forze armate, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica.

Art. 36.

Il Governatore può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo che le armi, le munizioni, bombe e materie esplodenti, di cui ai precedenti articoli, siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di polizia o dell'autorità militare.

Art. 37.

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza in qualsiasi locale pubblico o privato, o in qualsiasi abitazione, di armi, di munizioni, bombe o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

In caso di opposizione o resistenza, si procede all'arresto dei colpevoli.

Art. 38.

Non possono portarsi fuori dell'abitazione propria o delle appartenenze di essa, armi, mazze o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, nè, senza giustificato motivo, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

Le autorità locali di polizia hanno facoltà di concedere licenze:

a) per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia;

b) per il porto, in caso di accertato bisogno, di armi corte da fuoco per difesa personale e di bastoni animati con lama non inferiore a 65 centimetri.

Tali licenze sono accordate, previo pagamento delle prescritte tasse di concessione, soltanto ai cittadini italiani ed agli stranieri di civiltà equiparata.

Le stesse autorità, secondo le norme che verranno di volta in volta impartite dai Governatori, hanno facoltà di concedere, in via eccezionale e per limitati periodi di tempo, autorizzazioni per il porto di fucile da guerra e relative munizioni, per sicurezza personale.

I funzionari del ruolo direttivo di Governo e gli appartenenti alla polizia dell'Africa Italiana possono portare armi di qualsiasi specie senza speciale autorizzazione. Il Governatore può autorizzare, per ragioni di servizio o per speciali circostanze, la concessione della licenza di porto d'armi ad altri impiegati dello Stato, funzionari del P.N.F., ufficiali e sottufficiali della M.V.S.N. nonchè ad impiegati municipali senza il pagamento della relativa tassa.

Art. 39.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 12, le licenze suddette non possono essere accordate:

a) ai minori non emancipati se cittadini italiani o stranieri;

b) agli individui di sospetta condotta morale e politica o che non diano affidamento di non abusare delle armi;

c) a coloro che abbiano riportata condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;

d) a coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per delitto non colposo contro la persona commesso con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

e) a coloro che abbiano riportato condanna per contravvenzione alle disposizioni sulle armi, a meno che non siano stati riabilitati;

f) ai disertori in tempo di guerra ancorchè amnistiati.

Il commissario di Governo ha tuttavia facoltà di concedere licenza per arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore cittadino italiano o straniero non emancipato, il quale abbia compiuto il sedicesimo anno di età, comprovi di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco e presenti il consenso scritto di chi esercita su di lui la patria potestà o la tutela.

Art. 40.

L'autorità locale di polizia può dare validità di semplice transito ai permessi di porto d'armi rilasciati a stranieri dall'autorità del paese dal quale provengono.

Art. 41.

Per ragioni di ordine pubblico il commissario di Governo, con pubblico manifesto o bando, può sospendere in tutta la circoscrizione o in parte di essa le licenze di portare armi.

Art. 42.

I contravventori alle disposizioni del presente capo, in quanto il fatto non sia preveduto dal Codice penale o per esso non sia stabilita nel presente ordinamento una speciale pena, sono puniti con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire 10.000.

Art. 43.

Il porto, la detenzione, la fabbricazione, riparazione, vendita di armi da parte di sudditi e assimilati sono disciplinati dal Governatore con sue ordinanze, in relazione alle consuetudini e tradizioni locali.

I contravventori alle predette ordinanze sono puniti con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda sino a L. 10.000.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 44.

Senza licenza del Governatore non possono essere fabbricati nè tenuti in deposito, venduti e trasportati dinamite o prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi o liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego, polveri piriche ed in genere esplosivi compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie o sostanze atte alla composizione e fabbricazione di prodotti esplodenti.

La licenza del Governatore è altresì necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa e la nitroglicerina.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 45.

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Art. 46.

Una commissione tecnica, nominata dal commissario di Governo, determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione o deposito di materie esplosive.

Le spese per il funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 47.

Le licenze per la fabbricazione ed il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze per il trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E' consentita la rappresentanza.

Art. 48.

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi genere, nonchè quelle per il trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 12 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subito condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio anche colposo.

Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

Art. 49.

E' vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi e spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati secondo le norme, anche regolamentari, del Regno.

Art. 50.

Salvo il disposto dell'art. 25 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nell'Africa Orientale Italiana o esportarsi, nè trasportarsi dal territorio di un Governo a quello di un altro prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza autorizzazione del Governatore, da rilasciarsi di volta in volta.

L'autorizzazione non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Art. 51.

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui debbono essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia.

E' vietato a chiunque di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minore o a persona che appaia affetta da malattia di mente o che non comprovi la propria identità mediante esibizione della carta di identità, del permesso di porto d'armi, o di altri documenti di identità rilasciati da Amministrazioni dello Stato.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 4000.

Art. 52.

Nel regolamento per la esecuzione del presente ordinamento saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento predetto avranno vigore in tutta l'Africa Orientale Italiana le norme del Regolamento per il traffico delle armi ed esplosivi approvate con decreto del Governatore della Somalia, 18 aprile 1932, n. 9091.

Art. 53.

Il commissario di Governo ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Art. 54.

Senza autorizzazione dell'autorità locale di polizia non si possono sparare armi da fuoco, nè lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme e in generale fare esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè lungo le vie pubbliche o in direzione di esse.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano in occasione di feste o solennità religiose di sudditi o assimilati, salva sempre la facoltà dell'Autorità direttiva di polizia, per contingenti circostanze, di disporre altrimenti.

E' vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Art. 55.

E' vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 56.

E' vietato di accendere fuoco ad una distanza minore di cento metri dai mucchi di paglia, fieno, foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile od infiammabile.

Anche quando è stato acceso il fuoco, debbono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia spento.

Le modalità per dar fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi, a tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio forestale, sono fissate con ordinanza del commissario di Governo, tenuto conto delle usanze e condizioni locali.

Art. 57.

Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza dell'autorità locale di polizia.

Art. 58.

L'Autorità direttiva di polizia può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via, che tale accesso sia illuminato fino ad una data ora e nelle altre resti chiuso se manca di custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 500.

Art. 59.

I portieri delle case di abitazione o di alberghi, i custodi di magazzini, di stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardie particolari giurate, debbono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di polizia.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sfornito di carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

I proprietari e amministratori delle case, degli alberghi, magazzini, uffici sopraindicati, e coloro i quali ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto sul registro dell'autorità di polizia, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 5000.

CAPO VI.

Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi ed incomodi.

Art. 60.

Per la classificazione, il deposito, l'impiego, il trasporto e la vendita delle sostanze che presentano pericolo di scoppio od incendio saranno osservate le norme anche regolamentari vigenti nel Regno.

Art. 61.

In mancanza di speciali norme, le manifatture, le fabbriche, i depositi, le rivendite di materie insalubri o pericolose non possono stabilirsi od esercitarsi senza il permesso dell'Autorità direttiva di polizia.

Art. 62.

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, deve sospendersi in ore determinate dai regolamenti locali o, in mancanza, da ordinanza dell'Autorità direttiva di polizia.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 63.

Senza licenza dell'Autorità locale di polizia non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare sale o scuole di ballo, o sale pubbliche di audizioni.

Per le gare di velocità di autoveicoli od aeronautiche, le licenze sono date dal Governatore che ne disciplina, con ordinanza, lo svolgimento.

Art. 64.

Senza licenza dell'Autorità locale di polizia è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 65.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possano dar luogo a turbamento dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale e al buon costume, o che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 66.

Le licenze di cui agli articoli precedenti sono valide soltanto per i locali e per il tempo in esse indicati.

Art. 67.

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità locale di polizia è subordinata alla tutela dei diritti di autore, in conformità delle leggi speciali.

Art. 68.

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate per l'approvazione al commissario di Governo. Detta autorità può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata.

L'autorità di polizia può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere dato avviso al commissario di Governo.

La concessione della licenza prevista dall'articolo 63, per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito, presso l'Autorità locale di polizia di un esemplare della produzione che si intende rappresentare, approvata dal commissario di Governo.

Art. 69.

Chiunque riprende, sviluppa o riproduce, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazioni commerciali, pellicole cinematografiche ha l'obbligo di darne preventivo avviso scritto all'autorità locale di polizia, che ne rilascia ricevuta, attestante la eseguita iscrizione in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare pellicole cinematografiche od esportarle o farne comunque commercio.

Da tali obblighi sono esclusi solo i possessori di macchine da presa a passo ridotto purchè le operazioni di cui sopra siano limitate all'ambiente familiare.

Art. 70.

Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte per il cinematografo occorre darne preventivo avviso scritto all'Autorità direttiva di polizia.

E' vietato l'impiego di fanciulli minori di quindici anni, come attori o figuranti od in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi. Il commissario di Governo può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 71.

Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte od importate nell'Africa Orientale Italiana, tanto se destinate ad essere rappresentate nell'Africa Orientale Italiana, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione del commissario di Governo, assistito da una commissione, nominata dal Governatore.

Art. 72.

L'Autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici ed i sudditi od assimilati.

Qualora li escluda, il concessionario o direttore dello spettacolo deve pubblicare l'avviso sul manifesto dello spettacolo e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine di divieto.

Salvo le sanzioni previste dal Codice penale, i concessionari o i direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 73.

E' vietato l'impiego di fanciulli minori di quindici anni in spettacoli di varietà, nei circhi equestri ed in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Tale divieto è esteso ai minori di anni sedici per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Art. 74.

Non possono essere aperti teatri od altri locali di pubblico spettacolo senza licenza del commissario di Governo, il quale, prima di concederla, deve fare verificare da apposita commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza di apertura del teatro le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

La costituzione ed il funzionamento delle commissioni tecniche sono disciplinati con decreto governatoriale.

Art. 75.

L'Autorità locale di polizia deve assistere a mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della morale e del buon costume. Per l'assistenza di cui sopra, oltre allo speciale palco di rappresentanza per il Governatore nel capoluogo di Governo e per l'autorità politica negli altri centri, il concessionario deve mettere a disposizione dell'autorità di polizia un palco o, in mancanza di palchi, un posto distinto.

Nessun altro palco o posto di rappresentanza o per funzione di polizia oltre a quelli sopra descritti, può essere richiesto a spese dei concessionari.

Art. 76.

In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per la incolumità pubblica o di offese alla morale ed al buon costume, gli ufficiali od agenti di polizia ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombero del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa fare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito il prezzo d'ingresso.

Art. 77.

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale od agente di polizia che vi assiste.

Art. 78.

L'Autorità direttiva di polizia provvede con ordinanza da tenersi costantemente affissa in luogo visibile, al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 79.

E' vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

E' pure vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico tranne nelle epoche e sotto

l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'Autorità direttiva di polizia con apposito manifesto.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle mascherature tradizionali dei sudditi e assimilati, salva sempre la facoltà dell'Autorità direttiva di polizia, di proibirle sia preventivamente con pubblici bandi, sia durante il loro svolgimento con ingiunzione verbale, per ragioni di ordine pubblico, di moralità e di sanità pubblica.

I contravventori e coloro che invitati a farlo non si tolgono la maschera sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000 e possono essere fermati.

Art. 80.

Il Governatore può provvedere con sua ordinanza a stabilire particolari condizioni per l'accesso di sudditi o assimilati nei locali di pubblici spettacoli.

Capo II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 81.

Non possono senza licenza dell'Autorità locale di polizia, esercitarsi alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè, nè altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, idromele, liquori ed altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni, nè esercizi di rimesse di autoveicoli o di vetture, nonchè locali di stallaggio o simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto ed il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita od il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 82.

Salvo le speciali autorizzazioni in occasione di fiere e mercati, è vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione della birra locale e dell'idromele lungo le carovaniere.

Art. 83.

Non può essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

E' fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone, o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione per l'utile svolgimento della gara. L'autorizzazione è concessa dalla stessa autorità che concede la licenza per la gara.

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate con decreto del Governatore, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto della società ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Art. 84.

E' vietata, senza speciale autorizzazione dell'autorità locale di polizia, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21 per cento del volume.

I contravventori sono puniti a termine del Codice penale.

Art. 85.

Le domande per licenze ed autorizzazioni indicate negli articoli 81, 82, 84, devono essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario locale.

Art. 86.

Oltre a quanto è prescritto nell'art. 12 la licenza di esercizio pubblico o l'autorizzazione di cui all'art. 84 non possono essere date a chi abbia riportato condanna per reati contro la moralità pubblica, o il buon costume o contro la sanità pubblica, o per giuochi d'azzardo o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzione concernente le prevenzione dell'alcoolismo o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 87.

Le licenze od autorizzazioni di cui al presente capo durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 88.

L'autorizzazione di cui all'art. 84 non può essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nè per gli esercizi temporanei.

Art. 89.

Il Governatore, con propria ordinanza annuale, stabilisce, per i centri di maggiore importanza, la proporzione degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica in rapporto alla popolazione stabile o alla estensione territoriale dei centri stessi.

Tale facoltà può essere dal Governatore delegata ai commissari di Governo.

Art. 90.

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dall'autorità di polizia competente a rilasciare le relative licenze.

Art. 91.

La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool maggiore del 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi anche a coloro che siano muniti della relativa licenza di vendita.

Art. 92.

L'ordinanza prevista dall'art. 89 disciplina anche la concessione di nuove licenze, determinando le distanze minime tra gli esercizi di vendita o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, cantieri, caserme, officine, scuole ed i luoghi destinati al culto.

Art. 93.

La chiusura dell'esercizio per più di otto giorni senza giustificato motivo e senza avviso all'autorità locale di polizia importa la revoca della licenza, che è ritirata.

La licenza è altresì revocata se decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità locale di polizia, l'esercizio non sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore ai tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 94.

Oltre i casi indicati particolarmente dalla legge, l'autorità locale di polizia può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o per il buon costume.

Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 95.

E' vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi degli operai; tuttavia in località isolate può essere fatta eccezione a tale divieto.

E' vietato, negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche, l'impiego di donne e di minori degli anni diciotto che siano cittadini italiani o stranieri a meno che essi non facciano parte della famiglia dell'esercente o siano stati autorizzati dal commissario di Governo.

Art. 96.

E' vietato il rilascio, sotto qualsiasi forma o denominazione, di licenze ed autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 97.

In occasione di fiere, feste, mercati e di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità locale di polizia, può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio e di vendita ambulante di bevande con contenuto alcoolico non superiore al 21 per cento del volume.

La validità delle licenze deve essere limitata ai soli giorni delle riunioni.

Nelle stazioni climatiche e di cura, l'autorità locale di polizia può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa la somministrazione di alcoolici di alta gradazione. Questa limitazione non si applica agli esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche.

Art. 98.

E' vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 99.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, la vendita di qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio «assenzio».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie.

Art. 100.

L'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute che è vietato adoperare o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni nella preparazione di bevande alcooliche, redatto ogni biennio, a termine dell'art. 106 del testo unico delle leggi di P. S. del Regno, è valevole anche per l'Africa Orientale Italiana.

Art. 101.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione di bevande alcooliche devono denunciare al commissario di Governo l'apertura e la chiusura delle fabbriche o depositi ed uniformarsi, oltre che al disposto dell'art. 99, alle altre norme o prescrizioni che sono stabilite nel Regno.

Nel caso di trasgressione, il commissario di Governo ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 102.

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità locale di polizia.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

L'autorità locale di polizia può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante si trova nel novero delle persone di cui all'articolo 86 ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 103.

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestare l'identità rilasciato da amministrazione pubblica. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù degli accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

Per i sudditi ed assimilati non muniti di documenti, la identità può risultare da riconoscimento per mezzo di persona nota anche suddita.

Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro, nel quale vengono indicati le generalità ed il luogo di provenienza di tutte le persone alloggiate, e comunicare giornalmente all'autorità locale di polizia l'arrivo, la partenza ed il luogo di destinazione di tali persone.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salvo le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 104.

In tutte le sale di biliardo o di giuoco, deve essere esposta una tabella, vidimata dall'autorità locale di polizia, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che tale autorità ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

E' in ogni caso vietato di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.

Allorchè detti apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 e gli apparecchi o congegni sono confiscati.

CAPO III.

Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti ed avvisi al pubblico.

Art. 105.

Non si possono esercitare le arti tipografiche, litografiche, fotografiche od altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, di disegni o figure senza licenza del commissario di Governo.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

E' ammessa la rappresentanza.

Art. 106.

Non si possono esporre alla pubblica vista, nè offrire in vendita o detenere per vendere, nè distribuire, nè fabbricare, far fabbricare, introdurre o trasportare o far trasportare nell'Africa Orientale Italiana a fine di vendita o distribuzione, scritti, stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari agli ordinamenti politici sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi della dignità o del prestigio nazionale o dell'autorità, ovvero offensivi del sentimento nazionale, del pudore e della pubblica decenza, o che divulghino, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti ad impedire la procreazione o a procurare l'aborto o che illustrino l'impiego dei mezzi stessi o che forniscano, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.

L'autorità locale di polizia ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni ed oggetti figurati.

Art. 107.

Salvo le speciali disposizioni riflettenti la stampa dei giornali periodici, nessun stampato o manoscritto può essere distribuito o messo comunque in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di polizia.

E' altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto al pubblico affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.

Sono esclusi da questo divieto gli stampati o manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, quelli riflettenti il culto quando siano affissi nell'interno o all'esterno degli edifici destinati al culto, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani e vendite all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità locale di polizia. La concessione della licenza prevista dal presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall'art. 12, salva sempre la facoltà di negarla alle persone che siano ritenute capaci di abusarne. Essa non può essere concessa alle persone sfornite di documenti validi di riconoscimento.

Gli avvisi, i manifesti nonchè i giornali e gli estratti e sommari di essi affissi senza la licenza di cui sopra sono tolti a cura degli ufficiali ed agenti di polizia.

I contravventori colti in flagranza sono arrestati.

Art. 108.

E' vietata l'inserzione nei giornali o in altre stampe periodiche di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscono ai mezzi diretti ad impedire la procreazione o a procurare l'aborto, ancorchè in forma indiretta o simulata o sotto un pretesto terapeutico o scientifico, nonchè di quelli relativi a corrispondenza amorosa o contrari al prestigio di razza.

E' altresì vietato di pubblicare nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti di persone che abbiano commesso delitti, nonchè di suicidi.

I giornali e le stampe periodiche che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità locale di polizia.

CAPO IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 109.

Non possono essere aperte o esercitate agenzie di prestiti sopra pegni nè agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto o la durata, anche sotto forma di agenzia di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del commissario di Governo. Sono sottoposte alla predetta licenza anche le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettino od altri simili mezzi.

E' necessaria la licenza dell'autorità locale di polizia per l'esercizio del mestiere di sensale o mediatore.

E' ammessa la rappresentanza per la licenza di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 110.

Il commissario di Governo può subordinare il rilascio delle licenze di cui al precedente articolo al deposito di una cauzione determinandone la misura e la forma.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza. In caso di inosservanza di tali condizioni il Governatore, su proposta del commissario di Governo, dispone con decreto che la cauzione sia, in tutto o in parte, incamerata.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal commissario di Governo se non quando, decorsi almeno due mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 111.

L'esercizio delle agenzie di prestito contro pegno sarà disciplinato dal Governatore con sua ordinanza.

Art. 112.

L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche, comprese le agenzie di spedizione o di trasporto, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dall'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente ordinamento.

Sono eccettuate le imprese di spedizione o di trasporto che siano disciplinate con disposizioni speciali.

Art. 113.

Le persone che compiono operazioni di pegno sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento fornito di fotografia, rilasciato dall'Amministrazione pubblica.

Art. 114.

Gli esercenti le pubbliche agenzie previste dagli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali essa si incarica, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa.

CAPO V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 115.

Per i cittadini italiani e stranieri equiparati sono vietati i seguenti mestieri girovaghi: cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, ciarlatano, servitore di piazza, facchino, cocchiere, lustrascarpe ed ogni altro mestiere lesivo del prestigio della razza.

Sono consentiti, previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità locale di polizia, che ne rilascia certificato, tutti gli altri mestieri girovaghi, come autista di piazza e barcaiolo.

Il Governatore può con propria ordinanza, disciplinare l'esercizio dei mestieri girovaghi consentiti.

L'esercizio dei mestieri girovaghi per i sudditi ed assimilati sarà disciplinato dal Governatore con propria ordinanza.

Art. 116.

I mestieri di venditore ambulante o distributore di merci, generi alimentari o bevande, stampati, disegni, articoli di merceria possono essere autorizzati, in relazione a particolari esigenze, dall'Autorità direttiva di polizia.

Le relative licenze, che vengono rilasciate dall'autorità locale di polizia, sono valide per tutto il territorio di ciascun Governo ma debbono essere presentate per il visto alla autorità locale di polizia nei luoghi che il titolare attraversa.

La predetta autorità può imporre limitazioni o divieti in rapporto a condizioni di ambiente o di tempo.

Art. 117.

Le guide, gli interpreti, i corrieri ed i portatori devono ottenere la licenza dell'autorità locale di polizia.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento delle capacità tecniche del richiedente.

Art. 118.

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui debbono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di polizia ed essere in grado di dimostrare la propria identità.

Art. 119.

Non può farsi commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di polizia.

Art. 120.

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orefici, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti di industrie o arti affini, hanno l'obbligo di munirsi di licenza dell'autorità locale di polizia.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

L'obbligo della licenza incombe anche ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio degli oggetti preziosi da essi importati, ed ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Qualora la ditta abbia sede all'estero questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica estera del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 121.

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate nell'articolo precedente, non possono compiere operazioni se non con le persone munite della carta di identità o di altro documento munito di fotografia rilasciato dall'Amministrazione pubblica.

Per i sudditi ed assimilati non muniti di documenti, l'identità può risultare da riconoscimenti per mezzo di persona nota, anche suddita.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali od agenti di polizia ad ogni loro richiesta.

L'esercente che abbia comperato cose preziose non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Art. 122.

Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 107, 115, 117, non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

TITOLO IV.

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA.

CAPO UNICO.

Art. 123.

Gli enti pubblici, gli enti collettivi ed in casi eccezionali i privati, possono, previa autorizzazione del Governatore, destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari ed immobiliari ed associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 124.

Senza licenza del Governatore è vietato ad enti e privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari o immobiliari.

Fermo il disposto dell'art. 12, la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi, ovvero abbiano subito condanna per delitto non colposo.

Art. 125.

La licenza prevista all'art. 124 è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che si propone di esercitare.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'Istituto.

Art. 126.

Il rilascio della licenza è subordinato al deposito di una cauzione nella misura e forma da stabilirsi volta per volta dal Governatore.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'Istituto nonchè dell'osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata.

Il Governatore, in caso di inosservanza, decreta la devoluzione totale o parziale della cauzione al Governo. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Governatore se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Art. 127.

Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani;

2° essere di maggiore età ed avere soddisfatto agli obblighi di leva;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non avere riportata condanna per delitto;

5° essere di ottima condotta morale e politica.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal commissario di Governo.

Art. 128.

Gli Istituti di vigilanza sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'Autorità di polizia e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di polizia e di polizia giudiziaria.

Art. 129.

I contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda fino a L. 6000.

TITOLO V.

DELLA VIGILANZA SUGLI STRANIERI.

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri.

Art. 130.

Gli stranieri hanno l'obbligo di presentarsi personalmente entro tre giorni dal loro ingresso nell'Africa Orientale Italiana all'autorità di polizia ove si trovano per dare contezza di sè e fare dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscono la loro residenza da una località all'altra.

È esonerato dal presentarsi personalmente lo straniero che ne sia impedito per ragioni di salute da comprovarsi mediante certificato medico.

Questo, insieme con la dichiarazione, deve pervenire all'autorità locale di polizia nel termine prescritto a mezzo di persona di fiducia dell'interessato o di chi l'assista.

Gli stranieri di passaggio, che si trattengono per un periodo non superiore ai due mesi per motivi di diporto devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso.

Art. 131.

Chi presiede ad istituti di educazione, di istruzione, di ricovero, a case di salute o di cura o ad altre comunità civili o religiose, deve far pervenire all'autorità locale di polizia, nel termine di tre giorni, le dichiarazioni degli stranieri che desiderano di essere dispensati dal comparire personalmente dinanzi all'autorità medesima.

Deve inoltre far notificare, entro ventiquattro ore, all'autorità locale di polizia, i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità e ove sono diretti.

Negli alberghi e negli altri luoghi in cui si dà alloggio per mercede deve essere affissa, in modo visibile, nel vestibolo o nelle sale di convegno, la trascrizione nelle lingue italiana, francese, inglese, tedesca, araba, amarica, degli articoli 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 del presente ordinamento.

Art. 132.

L'autorità di polizia ha facoltà di invitare lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto ed a dare contezza di sè.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Salvo le speciali disposizioni riguardanti i disertori, tutti gli stranieri che per qualsiasi motivo vengono arrestati, sono in ogni caso sottoposti a rilievi segnaletici e ad interrogatorio particolarmente sulla provenienza e sui motivi dello espatrio.

Art. 133.

Gli stranieri che intendano fissare il domicilio in A.O.I. o che vi si trovino da oltre due mesi, debbono munirsi del libretto di soggiorno, secondo il modello che verrà fissato dal Regolamento per l'esecuzione del presente ordinamento.

Tale libretto deve contenere, oltre le generalità e gli estremi del passaporto, anche la fotografia del titolare e deve essere presentato, per la vidimazione, ogni semestre, all'autorità locale di polizia. Esso sostituisce la dichiarazione di soggiorno.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a L. 500 e può essere espulso dall'Africa Orientale Italiana.

Art. 134.

Lo straniero che si è stabilito o intende stabilirsi temporaneamente, o senza limite di tempo, nel territorio dell'Africa Orientale Italiana per esplicare un'attività manuale artigiana, professionale, commerciale, industriale e simili, deve richiedere all'autorità locale di polizia il permesso di soggiorno a scopo di lavoro, specificando le generalità, i documenti che comprovano la sua identità e capacità al lavoro

per cui richiede l'autorizzazione ed in quale località intende esplicare la sua attività.

Tale autorizzazione viene rilasciata dall'autorità locale di polizia, previo assenso del Governatore, ed annotata sul libretto di cui all'articolo precedente ed è valida per la località ed il tempo in essa fissati. Essa è rinnovabile a richiesta della parte interessata e può essere revocata in qualsiasi momento, previo assenso del Governatore, per motivi di ordine o di pubblico interesse.

Venendo a cessare la validità dell'autorizzazione lo straniero deve lasciare il territorio del Governo nel tempo che gli verrà fissato dall'autorità locale di polizia.

Lo straniero che contravviene alle disposizioni del presente articolo è espulso dall'Africa Orientale Italiana.

Art. 135.

Chiunque intenda assumere alla sua dipendenza, per qualsiasi causa uno straniero, deve richiedere all'autorità locale di polizia, con le modalità indicate nel precedente articolo, il permesso di soggiorno a scopo di lavoro.

Ottenuta l'autorizzazione, deve, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, comunicare all'autorità locale di polizia la località ove lo straniero ha fissato la dimora e dove esplica il proprio lavoro.

Deve altresì, entro 24 ore, comunicare alla predetta autorità gli eventuali cambiamenti della dimora dello straniero, la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento di questi ed il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la legale rappresentanza; qualora si tratti di uffici od enti pubblici spetta al capo ufficio od a chi ne fa le veci.

Art. 136.

L'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione di cui all'art. 130.

Art. 137.

Chiunque, per qualsivoglia titolo, cede a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici od urbani, è tenuto a darne preventivo avviso per iscritto all'autorità locale di polizia, indicando le precise generalità degli stranieri e, sommariamente, il contenuto degli atti di cessione.

Art. 138.

Salvo quanto è prescritto nelle leggi militari, il Governatore può vietare agli stranieri il soggiorno in località che comunque interessano la difesa militare dell'Africa Orientale Italiana.

Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità di polizia o a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Art. 139.

Gli articoli dal 130 al 136 non si applicano ai componenti del Sacro Collegio dei Cardinali, il Corpo diplomatico ed ai rappresentanti consolari stranieri.

Capo II.

Espulsione, rimpatrio e respingimento di stranieri.

Art. 140.

Salvo quanto è stabilito nel Codice penale, possono essere espulsi dall'Africa Orientale Italiana gli stranieri che:

a) abbiano subìto una condanna per delitto, o siano stati denunciati per contravvenzione alle disposizioni del capo precedente;

b) per la condotta e per il contegno verso le autorità ed il Governo o per motivi di ordine pubblico facciano ritenere pericolosa, oppure, per altri motivi, indesiderabile la loro permanenza.

Il provvedimento di espulsione è disposto, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, con ordinanza motivata dal Governatore generale, su proposta del Governatore.

In caso di urgenza, l'espulsione dall'Africa Orientale Italiana dello straniero può essere disposta dal Governatore, che ne informa immediatamente il Governatore generale.

Qualora le circostanze lo consiglino, l'espulsione dello straniero può essere limitata al territorio di un solo Governo. I provvedimenti sono adottati con le modalità previste nei comma precedenti.

Art. 141.

Occorrendo far rimpatriare stranieri oziosi, vagabondi o che, dopo tre mesi di soggiorno nell'Africa Orientale Italiana, non vi abbiano trovato lavoro o che non abbiano comunque mezzi di sussistenza, il Governatore, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, ne dispone l'invio alla frontiera, informandone il Governatore generale.

Art. 142.

Il commissario di Governo può autorizzare, informandone immediatamente il Governatore, che sia respinto alla frontiera lo straniero che non sappia dare contezza di sè o che sia sprovvisto di mezzi.

Art. 143.

Lo straniero comunque allontanato dall'Africa Orientale Italiana o da uno dei Governi viene munito di foglio di via obbligatorio.

Gli stranieri provenienti od originari di paesi confinanti con l'Africa Orientale Italiana, se espulsi a norma dell'art. 140, possono essere consegnati direttamente all'autorità estera di frontiera.

Qualora gli stranieri rimpatriati ai sensi dell'art. 141 siano sudditi di Stati che hanno rappresentanti consolari nell'Africa Orientale Italiana, questi ne vengono avvertiti direttamente se risiedono nel territorio del Governo o, in caso contrario, per il tramite del Governo generale, per gli eventuali provvedimenti del caso. Tale comunicazione non è necessaria se gli stranieri siano provenienti od originari di paesi confinanti con l'Africa Orientale Italiana.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario stabilito. Ove se ne allontanino sono fermati e puniti con l'arresto da uno a sei mesi; scontata la pena sono tradotti alla frontiera del territorio estero o al confine del Governo dai quali provengono.

Gli stranieri non possono rientrare nell'Africa Orientale Italiana o nel territorio del Governo dal quale sono stati espulsi, fino a che il provvedimento di espulsione non sia stato revocato, con ordinanza motivata, dal Governatore generale, dietro autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

In caso di contravvenzione sono puniti con l'arresto da due a sei mesi.

Scontata la pena essi sono nuovamente espulsi.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETÀ.

CAPO I.

Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 144.

Agli effetti della vigilanza da parte delle autorità di polizia, gli esercenti la professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di polizia, entro due giorni, le persone da essi assistite o esaminate che siano affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè stesse o agli altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultino affette da cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Art. 145.

Le persone riconosciute dall'autorità locale di polizia inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono proposte al commissario di Governo per un provvedimento di assistenza.

Art. 146.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provvisti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorità locale di polizia ad adempiere i loro obblighi.

Decorso il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Art. 147.

Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza dell'autorità direttiva di polizia, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue nemmeno col mezzo della stampa e con lista di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza vale solamente nell'ambito della circoscrizione in cui è rilasciata.

CAPO II.

Delle persone da espellere o da rimpatriare, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatri abusivi.

Art. 148.

Possono essere espulsi dall'Africa Orientale Italiana i cittadini italiani condannati per alcuno dei reati di cui all'art. 158 e quelli residenti ininterrottamente in Africa Orientale Italiana da non oltre 10 anni, la cui presenza, per gravi motivi di ordine pubblico sia pericolosa o intollerabile.

Il provvedimento di espulsione da tutti i territori dell'Africa Orientale Italiana, è preso, su proposta del Governatore, con ordinanza motivata dal Governatore generale, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, ed, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salvo però l'immediata comunicazione al Ministro.

Il provvedimento di espulsione dal territorio di un solo Governo viene preso con ordinanza motivata dal Governatore, previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana e comunicazione al Governatore generale.

I cittadini italiani espulsi non possono rientrare in Africa Orientale Italiana o nel territorio del Governo dal quale sono stati allontanati fino a che il provvedimento di espulsione non sia stato revocato, con ordinanza motivata, dall'autorità che lo ha emesso, e previa autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana.

In caso di contravvenzione sono puniti con l'arresto da due a sei mesi.

Scontata la pena essi sono nuovamente espulsi.

Art. 149.

Con autorizzazione del Governatore possono essere rimpatriati mediante foglio di via obbligatorio dell'autorità locale di polizia o anche secondo le circostanze, per traduzione, i cittadini italiani che risiedono nell'Africa Orientale Italiana da non oltre tre anni che:

1° siano abitualmente oziosi o vagabondi;

2° abbiano una condotta non corrispondente al prestigio nazionale;

3° destino con la loro condotta privata sospetti e non possano o vogliano dare contezza di sè con documenti o testimonianze degne di fede;

4° abbiano un contegno non corretto e disciplinato verso le autorità.

Art. 150.

Per i motivi previsti dagli articoli 148 e 149 le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che si trovino fuori del luogo di residenza possono esservi rinviate con foglio di via obbligatorio dell'autorità locale di polizia o anche, secondo le circostanze, per traduzione. L'autorità stessa può vietare a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di tornare nella località dalla quale viene allontanato, senza sua preventiva autorizzazione.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena sono tradotti al paese di provenienza.

Art. 151.

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare, entri o tenti di entrare nell'Africa Orientale Italiana, quando il fatto sia stato determinato in tutto od in parte da motivi politici, è punito con

la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.

Sono puniti con le stesse pene tutti coloro che abbiano in qualsiasi modo concorso nella preparazione o nella esecuzione del reato.

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare entri o tenti di entrare nell'Africa Orientale Italiana senza essere munito di passaporto o di documento equipollente, è fermato e punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

È autorizzato l'uso delle armi quando sia necessario per impedire il passaggio abusivo, sia di entrata che di uscita, attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Parimenti è autorizzato l'uso delle armi contro coloro che fossero sorpresi abusivamente in zone di frontiera dichiarata di interdizione.

La flagranza di reato comporta l'arresto immediato.

I valichi autorizzati e le zone di interdizione sono stabiliti con decreto del Governatore.

Art. 152.

Il cancelliere di qualsiasi organo giudiziario, ordinario o speciale, ha l'obbligo di trasmettere, ogni 15 giorni, il dispositivo delle sentenze di condanne, passate in giudicato, a pene detentive all'autorità locale di polizia del luogo ove il condannato ha la residenza o la dimora.

Art. 153.

I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misura di sicurezza detentiva hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, 15 giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'autorità locale di polizia della circoscrizione alla quale questi è diretto.

Art. 154.

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che devono essere sottoposti alla libertà vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorità locale di polizia che li munisce del foglio di via obbligatorio, se necessario.

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all'autorità predetta.

Art. 155.

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzioni.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto all'autorità di polizia indicata nel foglio di via.

I trasgressori colti in flagranza di reato sono arrestati.

Art. 156.

Il Governatore, o per sua delega, le autorità di polizia possono per motivi di P. S. o, in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

CAPO III.

Dell'ammonizione.

Art. 157.

L'autorità locale di polizia con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al commissario di Governo, per l'ammonizione, i cittadini o stranieri assimilati che siano oziosi, vagabondi abituali validi al lavoro, non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, e quelli che siano designati dalla pubblica voce come pericolosi socialmente per gli ordinamenti politici dello Stato oppure diffamati per reati di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate da parte del residente o vice residente.

Art. 158.

È diffamata la persona che, sottoposta per reati in appresso indicati a procedimenti penali terminati con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, sia designata dalla pubblica voce come abitualmente colpevole:

1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° del delitto di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa all'uso di stupefacenti;

4° dei delitti di falsità in monete e in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9° della contravvenzione di abuso delle sostanze stupefacenti.

Art. 159.

L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata per i cittadini italiani e stranieri assimilati con ordinanza del commissario di Governo, previo parere di una Commissione composta dal commissario stesso che la convoca e presiede, da un magistrato ove esista nella circoscrizione, dal capo dell'Ufficio commissariale di polizia, dal segretario politico del Fascio e da un funzionario dell'Amministrazione dell'Africa Italiana con incarico di segretario.

Art. 160.

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunciato atto di comparizione con l'invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denuncia è fondata.

Art. 161.

Il termine a comparire non è minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci dal giorno della notifica.

L'atto di comparizione deve essere redatto in due copie; una delle quali, con la relazione dell'eseguita notificazione

da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica.

Se l'interrogatorio del denunziato non è ritenuto necessario, la Commissione, accertata la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione, emette il proprio parere.

Art. 162.

Se il denunziato è presente al procedimento e contesta il fondamento della denunzia, è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame della prova, emette il proprio parere.

In qualunque stadio del procedimento la Commissione, quando ritenga di avere elementi sufficienti, può, citato il denunziato, emettere il proprio parere.

Art. 163.

Se si tratta di ozioso, di vagabondo o di persona sospetta di vivere col provento di reati, il commissario di Governo gli prescrive nell'ordinanza di ammonizione di darsi in un conveniente termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso all'autorità locale di polizia e di non allontanarsi senza preventivo avviso dell'autorità locale stessa.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato, il commissario di Governo, oltre alle prescrizioni suindicate, può imporre tutte quelle altre che ravvisa necessarie in relazione alle particolari condizioni sociali e familiari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale e politica.

Art. 164.

Se si tratta di persona diffamata a termini dell'art. 158, il commissario di Governo prescrive ad essa nell'ordinanza di ammonizione di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di polizia.

Art. 165.

Il commissario di Governo prescrive, inoltre, all'ammonito di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 166.

Su istanza dell'interessato o di ufficio, il commissario di Governo, previo parere della Commissione prevista dall'articolo 159, può:

a) revocare l'ammonizione quando sono cessate le cause che la determinarono o quando si accertano nuovi elementi di prova che dimostrino insussistenti i fatti che hanno determinato il provvedimento di ammonizione;

b) modificare le prescrizioni imposte o sospendere l'ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata.

Art. 167.

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, riporti condanna a pena detentiva, può essere sottoposto a libertà vigilata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 168.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante l'esecuzione di essa non si può far luogo all'ammonizione, o, ove questa sia stata pronunziata, ne cessano gli effetti.

Art. 169.

L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno dell'ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia nel frattempo commesso un reato.

Se nel corso del biennio l'ammonito commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Art. 170.

Nei confronti dei sudditi e degli assimilati non si applica l'istituto dell'ammonizione. In sua vece il residente può ordinare che il suddito o assimilato sia trattenuto in carcere per un tempo non superiore a tre mesi o tenuto a pagare una somma non inferiore a L. 500 ai sensi dell'art. 186.

Il provvedimento del residente è definitivo.

CAPO IV.

Dei provvedimenti relativi ai minori di anni 18.

Art. 171.

Il minore degli anni diciotto, cittadino italiano o straniero assimilato, ozioso o vagabondo o diffamato a termini del presente ordinamento o che eserciti abitualmente la mendicità o il meretricio è denunciato dal Commissario di Governo all'autorità giudiziaria, la quale, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, ove sia il caso, che il denunziato sia consegnato al padre, all'ascendente o al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a L. 2000. Nel caso di persistente trascuranza, può essere pronunciata la perdita della patria potestà o della tutela.

Art. 172.

Se il minore degli anni 18 è privo di genitori, ascendenti o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, l'autorità giudiziaria può ordinare il di lui ricovero, non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta di accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti, sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di retta che sarà di volta in volta determinata dalla detta autorità.

Art. 173.

Contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello. Il ricorso può essere proposto da chi esercita la patria potestà o la tutela sul minore o di ufficio.

Il presidente della Corte d'appello, prima di provvedere sul ricorso deve sentire il procuratore generale.

Art. 174.

Nei riguardi dei sudditi e assimilati, minori di anni 16, per le materie di cui al presente capo, si provvede in conformità agli usi locali, a cura e sotto la sorveglianza del residente.

CAPO V.

Del confino di polizia.

Art. 175.

Possono essere assegnati al confino di polizia, se pericolosi alla sicurezza pubblica, i sudditi o assimilati che siano diffamati a termini dell'art. 158 e svolgano o abbiano manifestato il proposito di svolgere attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti o a contrastare o ad ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, od un'attività comunque tale da recare nocumento agli interessi nazionali.

Possono essere assegnati al confino di polizia anche i sudditi ed assimilati per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 157.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere ordinata quando per lo stesso fatto, sia stato iniziato procedimento penale e se sia stata disposta l'assegnazione al confino, questa è sospesa.

Art. 176.

Il confino di polizia dura da uno a cinque anni, e si sconta con l'obbligo del lavoro, in una località diversa dal luogo di residenza e di domicilio del confinato, stabilita nell'ordinanza di assegnazione.

Per ragioni di ordine pubblico o di grave necessità pubblica, il confino può avere la durata superiore a cinque anni. In tal caso si sconta in località di altro Governo designata dal Governatore generale.

Art. 177.

L'assegnazione al confino di polizia del suddito o assimilato è pronunciata con ordinanza del Governatore, su proposta del commissario di Governo.

Il commissario può ordinare l'immediato arresto dei sudditi o assimilati proposti per il confino.

Art. 178.

Il confinato, quando sia possibile, ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi fissati dal residente del luogo, il quale deve tenere conto delle necessità locali, della natura dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

Il confinato deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni del residente che sono trascritte in italiano ed in lingua indigena ufficiale del Governo cui il confinato appartiene, sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato stesso e della cui consegna viene redatto processo verbale.

Il confinato non può allontanarsi dalla località assegnatagli.

Art. 179.

All'assegnato al confino può essere, fra l'altro, prescritto:

1° di non cambiare l'abitazione scelta senza preventivo avviso al residente ed all'autorità locale di polizia;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

3° di non detenere o portare armi proprie od altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dare luogo a sospetti;

7° di presentarsi nei giorni stabiliti e ad ogni chiamata dell'autorità locale di polizia;

8° di portare sempre con sè la carta di permanenza e di esibire la stessa ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di polizia.

Art. 180.

Qualora il confinato tenga buona condotta, il Governatore può ordinare che egli venga liberato condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Se il confinato condizionalmente liberato tiene cattiva condotta, il Governatore ne ordina il rinvio al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 181.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente capo il confinato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna od in espiazione di pena detentiva anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata del confino.

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è inflitta la libertà vigilata egli vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

Art. 182.

Quando a carico di un cittadino italiano si verifichino le condizioni di cui all'art. 175, l'assegnazione al confino di polizia è disposta con ordinanza del Governatore su proposta del commissario di Governo e previo parere di una Commissione composta del direttore affari politici, che la presiede, del procuratore del Re, del questore, di un rappresentante del Federale e di un funzionario del ruolo di Governo di grado non superiore al 9° con funzioni di segretario, nominato dal Governatore.

Il Governatore può ordinare l'immediato arresto del cittadino italiano proposto per il confino.

Il confinato ha facoltà di ricorrere al Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, con atto da depositarsi presso la Segreteria della predetta Commissione.

Il Governatore generale provvede, previo parere di una Commissione composta dal Vice-governatore generale, che la presiede, dal procuratore generale presso la Corte di appello, dall'ispettore del Partito Nazionale Fascista, dal direttore superiore degli affari politici, dall'ispettore generale di polizia dell'Africa Italiana. Un funzionario di Governo, di grado non inferiore al 9°, nominato dal Governatore generale esercita le funzioni di Segretario.

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

Art. 183.

Di ogni assegnazione al confino di polizia deve essere data comunicazione al Governatore generale.

Art. 184.

Il cittadino italiano assegnato al confino può essere inviato in una località dell'Africa Orientale Italiana stabilita dal Governatore generale o nel Regno. In quest'ultimo caso il confinato sarà tradotto nel Regno e messo a disposizione del Ministero dell'interno che stabilirà la località ove dovrà scontare il confino.

Art. 185.

Qualora il cittadino italiano venga assegnato al confino nell'Africa Orientale Italiana ai sensi della legge di pubblica sicurezza del Regno, il Governatore generale ne fissa la residenza.

CAPO VI.

Dei provvedimenti complementari di polizia.

Art. 186.

Oltre le sanzioni previste nel presente ordinamento, il Governatore generale, i Governatori, i commissari di Governo sono autorizzati ad adottare, per ragioni di ordine pubblico, in confronto di sudditi e assimilati o anche di interi gruppi etnici, gentilizi o territoriali, provvedimenti complementari di polizia.

Tra i detti provvedimenti sono compresi anche:

a) la confisca totale o parziale dei beni mobili e immobili che viene ordinata dal Governatore previo assenso del Governatore generale;

b) il pagamento di una somma sino a lire 100.000 per i gruppi suddetti che viene ordinato dal Governatore;

c) il sequestro totale o parziale di beni mobili e immobili che viene ordinato dal Governatore;

d) il pagamento di una somma sino a lire 1000 per i singoli;

e) il carcere sino a tre mesi.

I provvedimenti di cui alle lettere *d*) e *e*) vengono ordinati dal commissario di Governo; nella ipotesi dell'art. 170 sono di competenza del residente.

I provvedimenti di cui al presente articolo saranno determinati e disciplinati dal Governatore generale.

La confisca totale o parziale dei beni può essere ordinata in tutti i casi di condanna anche in contumacia di sudditi o assimilati per i reati previsti nel libro 2°, titolo 1° del Codice penale.

TITOLO VII.

DEL MERETRICIO.

CAPO UNICO.

Art. 187.

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso ove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di polizia, a richiesta dell'esercente o di ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Art. 188.

Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità locale di polizia entro 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Art. 189.

Oltre a quanto è disposto nell'articolo precedente, l'autorità direttiva di polizia ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

Art. 190.

Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di qualunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che, per la sua speciale ubicazione e, particolarmente, perchè vicino ad edifici destinati all'istruzione, educazione o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, può offrire, a giudizio dell'autorità direttiva di polizia, occasione di scandalo.

Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne è ordinata la chiusura.

Art. 191.

Chi intende adibire un locale ad uso di meretricio deve fare domanda all'autorità locale di polizia e, ottenutane l'autorizzazione, sottoscrivere un atto di sottomissione nel quale sono determinati le condizioni e gli obblighi ai quali l'esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale, senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.

Art. 192.

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di polizia, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

E' sottoposto alla stessa pena l'esercente che non notifica, entro le 24 ore, all'autorità locale di polizia le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, ovvero, scientemente o per incuria, ammette nel locale o permette che vi rimangano anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.

Art. 193.

I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità locale di polizia.

Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 194.

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;

b) lo spaccio di bevande alcooliche;

c) l'accesso ai minori di anni 18.

E' altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, ovvero in istato di ubriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 195.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia hanno la facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica gli ufficiali ed agenti di polizia hanno facoltà di ordinare lo sgombero.

Art. 196.

E' vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere od accettare, sotto qualsiasi forma o pretesto, dalle donne accolte nei locali stessi, denaro od altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato tempo.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 197.

L'esercente di un locale di meretricio, il quale impedisce ad una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 198.

Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, l'autorità locale di polizia può ordinare la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

1° quando risulti che il locale sia divenuto fomite di infezioni di malattie celtiche;

2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;

3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorità di polizia o dall'autorità sanitaria, o che un donna, allontanata per causa di malattie, sia stata nuovamente accolta nel locale senza certificato medico di guarigione;

4° quando si sia impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si sia ostacolato l'accesso agli ufficiali o agenti di polizia o ai sanitari incaricati della visita o si sia impedito o tentato di impedire o in qualunque modo ostacolato l'esercizio delle loro attribuzioni;

5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 193 e 194;

6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo. In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del tempo stabilito se questo fu fissato; e nel caso che non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità locale di polizia.

Art. 199.

Oltre a quanto è disposto negli articoli precedenti, l'autorità direttiva di polizia può ordinare d'ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto qualora ragioni di ordine pubblico, di igiene e moralità o di sicurezza pubblica lo consigliano.

Art. 200.

Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continua a tenersi aperto o in esercizio o viene riaperto senza il preventivo assenso dell'autorità locale di polizia, chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 1000 a L. 5000, salvo l'applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura.

Art. 201.

Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termine del precedente articolo ordinata la chiusura per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzioni alle disposizioni del presente capo, non può per la durata di anni cinque, condurre lo stesso od altro locale di meretricio.

Art. 202.

L'autorità direttiva di polizia può vietare che un locale del quale sia stata ordinata la chiusura sia riaperto allo stesso scopo prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve sempre essere ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio nei quali si somministrano o si detengono sostanze tossiche, stupefacenti o inebrianti o si accolgono persone dedite all'uso di esse o comunque si permette o favorisce tale uso.

Art. 203.

L'autorità locale di polizia ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o di inviarle nelle sale di cura quando vi è sospetto che esse siano affette da malattie contagiose.

Sono considerate sospette di malattia contagiosa le donne esercitanti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutano di sottomettersi alla visita.

Art. 204.

La dichiarazione di locale di meretricio è revocata su domanda degli interessati, quando nei locali è cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 205.

E' vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

E' del pari proibito:

a) seguire per via le persone adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudine di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre o trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio, o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo quando non costituiscono reato più grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 206.

Per regolare il meretricio nei confronti dei sudditi, il Governatore ha facoltà di adottare, con ordinanza, le disposizioni contenute nel presente titolo, alle esigenze e condizioni del territorio e alle usanze delle popolazioni locali, tenuto conto delle ragioni di prestigio di razza.

TITOLO VIII.

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI.

CAPO UNICO.

Art. 207.

Le associazioni, enti ed istituti costituiti od operanti nell'Africa Orientale Italiana sono obbligati a comunicare alla autorità direttiva di polizia l'atto costitutivo, lo statuto, ed i regolamenti interni e l'elenco delle cariche sociali e dei soci e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che vengano richiesti dall'autorità predetta per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, degli enti od istituti, nelle sedi centrali o locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false o incomplete la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da L. 5000 a L. 30.000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Nei casi di omessa, falsa o comunque incompleta dichiarazione, le associazioni, enti ed istituti, possono essere sciolti dal Governatore con decreto motivato.

Art. 208.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo precedente, il Governatore ha facoltà di disporre lo scioglimento delle associazioni, enti ed istituti che svolgono attività contraria agli ordinamenti politici.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Art. 209.

E' vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Governatore generale.

E' altresì vietato di partecipare ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Governatore generale.

Art. 210.

Le sezioni o dipendenze di associazioni, enti ed istituti sciolti nel Regno, si intendono sciolti anche nell'Africa Orientale Italiana senza bisogno di alcun provvedimento.

Art. 211.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 207 i funzionari, gli impiegati ed agenti civili e militari dello Stato e delle amministrazioni autarchiche od istituzionali, i quali appartengono, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti costituiti nell'Africa Orentale Italiana, nel Regno o fuori, ed operanti anche solo in parte, in modo clandestino od occulto ed i cui soci siano comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall'impiego o comunque licenziati.

Tale norma può essere anche applicata per i capi indigeni investiti di funzioni pubbliche.

I funzionari, gli impiegati, gli agenti civili e militari suddetti sono tenuti a dichiarare, qualora ne siano specificatamente richiesti, se appartengono, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti o istituti di qualunque specie costituiti od operanti nell'Africa Orientale Italiana, nel Regno o fuori, al rispettivo Governatore, il quale per quelli appartenenti ai ruoli metropolitani, ne informerà il Ministro dell'Africa Italiana e per gli altri il Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dello stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove diano scientemente notizie false o incomplete, la sospensione dello stipendio non è inferiore a sei mesi.

Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo, si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.

Art. 212.

Chiunque porti indebitamente e pubblicamente la divisa o distintivi di un'associazione, di un ente o di un istituto, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L. 10.000.

TITOLO IX.

DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA.

CAPO UNICO.

Art. 213.

Per motivi di ordine pubblico il Governatore ha facoltà di dichiarare nell'intero territorio del Governo o in parte di esso lo stato di pericolo pubblico, dandone immediatamente comunicazione al Governatore generale.

Uguale facoltà, limitatamente alla propria circoscrizione, ha, in casi di urgenza e salva immediata comunicazione al Governatore, il commissario di Governo.

Art. 214.

Durante lo stato di pericolo pubblico l'autorità direttiva di polizia ha facoltà di ordinare che sia fermata o detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Art. 215.

Oltre quanto è disposto dall'art. 3, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l'intero territorio del Governo, il Governatore ha facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle norme di diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore ad un anno salve le maggiori pene stabilite dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze emanate dal Governatore e dai commissari di Governo in virtù dei poteri conferiti dall'art. 3 quando esse siano emanate durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico.

Il contravventore colto in flagranza è arrestato.

Art. 216.

Durante lo stato di pericolo pubblico i commissari di Governo, indipendentemente dal potere norm[illegible] di richiedere le forze armate, hanno la facoltà permanente di impiegarle.

Art. 217.

Ove sia necessario di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro per l'Africa Italiana, con l'assenso del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, può dichiarare con decreto lo stato di guerra in tutta l'Africa Orientale Italiana od in parte di essa.

Sono applicabili in tale caso le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 218.

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare, per quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico, le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritenga di delegare ad esse.

Art. 219.

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ovvero contro le persone o il patrimonio quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

CAPO UNICO.

Art. 220.

Chiunque invitato dall'autorità di polizia a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'arresto fino a quindici giorni e con l'ammenda fino a L. 1000.

L'autorità di polizia può disporre l'accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 221.

Le Autorità di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità.

Art. 222.

Le contravvenzioni ai regolamenti speciali previsti dalle disposizioni contenute nel presente ordinamento sono punite con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a L. 500.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore i regolamenti attualmente esistenti per le stesse materie contemplate dal presente ordinamento, in quanto non contrastino con le norme in esso contenute.

Art. 223.

Fino a quando non sarà emanato il regolamento generale per l'esecuzione del presente ordinamento, si farà ricorso al regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi di P. S. vigente nel Regno, in quanto applicabile.

Art. 224.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente ordinamento ed alle ordinanze da esso previste, quando non sia stabilito una pena specifica, sono punite con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda sino a L. 3000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'Africa Italiana
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 settembre 1939-XVII.

Approvazione del modello della tessera sanitaria per le persone che prestano servizi inerenti al funzionamento della vita famigliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 22 giugno 1939-XVII, n. 1239, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 settembre 1939-XVII, n. 205, concernente l'istituzione di una tessera sanitaria per le persone che prestano servizi inerenti al funzionamento della vita famigliare;

Decreta:

E' approvato l'annesso modello della tessera sanitaria di cui debbono essere munite ai sensi dell'art. 1 della predetta legge le persone che prestano servizi inerenti al funzionamento della vita famigliare.

Roma, addì 26 settembre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(Pagina 1 copertina)

MINISTERO DELL'INTERNO

TESSERA SANITARIA

(Legge 22 giugno 1939-XVII, 1239).

. . . .

. . . .

(Pagina 1)

COMUNE DI............

TESSERA SANITARIA n. . . . . .

rilasciata a . . . .

(Carta di identità n. . . . .)

Data del rilascio della tessera . . . .

IL PODESTÀ

. . . .

La tessera sanitaria deve essere accuratamente conservata ed esibita per l'assunzione al lavoro ed a richiesta del servizio di vigilanza.
Il rinnovo per qualunque causa è a spese dell'interessato.

(Pagina 2)

COMUNE DI............

TESSERA SANITARIA n. . . . . .

Cognome e nome. . . . .

Paternità. . . . .

Nascita

Luogo	Data		
	Giorno	Mese	Anno

Genere di servizio in cui si intende occupare:

. . . .

Abitazione: . . . .

(Pagina 3)

Visita del giorno . . . .

Precedenti anamnestici per quanto riguarda malattie infettive trasmissibili:

. . . .

. . . .

. . . .

ESAME CLINICO:

. . . .

. . . .

. . . .

Eventuali esami di laboratorio:

. . . .

. . . .

. . . .

(Pagina 4)

Idoneità sanitaria al genere di lavoro per il quale è richiesta la tessera:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Il Medico:

. . . .

(Pagina 5)

VISITE SANITARIE SUCCESSIVE

Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico:	Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico: . . . .
Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico:	Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico: . . . .

(Pagina 6)

VISITE SANITARIE SUCCESSIVE

Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico:	Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico: . . . .
Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico:	Data: . . . . Eventuali nuovi reperti clinici e di laboratorio. . . . . Giudizio di idoneità sanitaria. . . . . Firma del Medico: . . . .

(Pagina 7)

OSSERVAZIONI SPECIALI

(Nel giudizio di idoneità sanitaria tenere in particolare riguardo la profilassi della tubercolosi e delle malattie veneree).

(4423)

(Pagina 8)

VACCINAZIONE ANTIVAIUOLOSA

Data	Esito	Firma del Medico

VACCINAZIONE ANTITIFOIDE

Data	Vaccino usato	Firma del Medico

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Nomina del dott. Baffa Giuseppe a membro della speciale Commissione peritale istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1939 col quale si provvide alla nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari presso i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori;

Ritenuto doversi provvedere alla nomina dei rappresentanti della detta Amministrazione anche per le speciali Commissioni esistenti presso gli Uffici provinciali delle corporazioni di Bari e di Palermo, aventi le medesime funzioni dei Comitati direttivi degli agenti di cambio;

Decreta:

L'Ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari dott. Baffa Giuseppe è delegato a far parte della speciale Commissione peritale istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari.

L'ispettore provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari Milletarì Michelangelo è delegato a far parte della Commissione per il listino di borsa istituita presso il Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(4426)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1939-XVII.

Franchigia doganale ad alcuni reattivi per la flottazione dei minerali metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 594, che accorda ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego, l'esenzione dal dazio doganale, dalla sopratassa di confine sugli alcoli contenuti o consumati nella preparazione dei prodotti stessi, nonchè dalla sovrimposta di confine sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1939 che ha ammesso alle predette agevolezze i prodotti « Sapinol D » e « Sulfanol 249 » destinati alla flottazione dei minerali di piombo e zinco, i prodotti « Xantogenato di potassio » e « Olio di pino » destinati, rispettivamente alla flottazione dei minerali misti di piombo, zinco, ferro e stagno e dei minerali di antimonio, il « Reattivo 239 » e « l'Amilxantato di potassio », destinati alla flottazione dei minerali misti di piombo, zinco, ferro e stagno, e il decreto Ministeriale 19 luglio 1939 che ha ammesso alle predette agevolezze lo xantogenato di potassio e l'olio di pino, destinati alla flottazione dei minerali di rame, presentando tutti i suddetti prodotti le condizioni richieste dall'accennato Regio decreto-legge;

Determina:

Art. 1.

I sotto notati prodotti, destinati alla flottazione dei minerali metallici per ciascuno di essi rispettivamente indicati, rispondono alle condizioni richieste dal R. decreto-legge 27 marzo 1939, n. 594, sopra riportate e sono perciò da ammettere al trattamento fiscale concesso dal detto Regio decreto-legge:

a) « Sulfanol 249 » (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali auriferi;

b) « Xantogenato di potassio » (voce ex 769-*b*) e « Olio di pino » (voce ex 645), destinati alla flottazione dei minerali auriferi e arsenicali auriferi, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

c) « Amilxantato di potassio » (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali di antimonio, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

d) « Reattivo 239 » (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

e) « Sapinol D » (voce ex 646-*b*) destinato alla flottazione dei minerali auriferi, nonchè alla flottazione delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere;

f) « Fosfocreosolo » (voce ex 769-*b*) destinato alla flottazione dei minerali arsenicali auriferi.

Art. 2.

L'agevolezza stabilita dall'art. 1 è subordinata alla osservanza delle cautele e modalità stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928 e 29 novembre 1934 per le analoghe concessioni relative allo xantogenato di potassio, al creosolo greggio e all'aerofloat, destinati alla flottazione di minerali vari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1939-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(4457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guzzal in provincia di Trento.

Con R. decreto 11 agosto 1939, n. 4245, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre successivo, reg. 14, foglio n. 181, è stato costituito, agli effetti delle leggi vigenti in materia, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale dei Masi di Guzzal, in comune di Capriana (Trento).

(4427)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario del comune di Tassullo

Con decreto del Ministero per l'agricoltura e per le foreste del 4 ottobre 1939-XVII, n. 5368, è stato riconosciuto al Consorzio acquario di Tassullo, con sede in comune di Tassullo, la natura di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed è stato approvato il nuovo statuto consorziale.

(4428)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 200

del 5 ottobre 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	80,25
Francia (Franco)	45,45
Svizzera (Franco)	445 —
Argentina (Peso carta)	4,65
Belgio (Belga)	3,325
Canadà (Dollaro)	17,72
Danimarca (Corona)	3,83
Germania (Reichsmark)	7,68
Jugoslavia (Dinaro)	44,50
Norvegia (Corona)	4,5045
Olanda (Fiorino)	10,545
Portogallo (Scudo)	0,7295
Svezia (Corona)	4,72
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	14,92
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,325
Id. 3,50 % (1902)	70,10
Id. 3,00 % Lordo	49,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,975
Id. Id. 5 % (1936)	91,90
Rendita 5 % (1935)	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,40
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,65
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	89,10
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	88,975
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,20

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, in liquidazione, con sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 luglio 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, con sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 24 luglio 1939-XVII, col quale si è nominato l'avv. Giovanni Battista Raja commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Filippo Russo di Gaspare è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mazara del Vallo, avente sede nel comune di Mazara del Vallo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Giovanni Battista Raja.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4344)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, con sede nel comune di Alia (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Alia, con sede nel comune di Alia (Palermo), ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale l'avv. Gioacchino Guccione è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto avv. Guccione ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Federico Salvatore fu Rosario è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Alia, in liquidazione, avente sede nel comune di Alia (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Gioacchino Guccione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4345)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo, in liquidazione, con sede nel comune di Lussinpiccolo (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 26 marzo 1937-XV con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo, con sede nel comune di Lussinpiccolo (Pola), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 26 marzo 1937-XV col quale si è nominato il prof. Oliviero Policky commissario liquidatore della Cassa suindicata;
Considerato che il predetto commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. Antonio Di Castri fu Michele è nominato commissario liquidatore della Cassa lussignana di risparmi e prestiti di Lussinpiccolo, avente sede nel comune di Lussinpiccolo (Pola), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del prof. Oliviero Policky.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4346)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Baunei e Escalaplano in provincia di Nuoro

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse rurali comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Vigna Alessio fu Agostino, per la Cassa comunale di credito agrario di Baunei (Nuoro);
Prasciolu Giuseppe fu Emanuele, per la Cassa comunale di credito agrario di Escalaplano (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4347)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141. e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo;

Dispone:

Il cav. Giuseppe Palminteri fu Liberatore è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Menfi (Agrigento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1939-XVII

V. AZZOLINI

(4348)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento)

Nella seduta tenuta il 30 settembre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Canale San Bovo (Trento) il sig. Giovanni Orsingher fu Danielo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 55 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(4431)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso a 50 posti di agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1887, con il quale fu istituita la specialità « interpreti di lingue estere » nel Corpo degli agenti di P. S.;
Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1939-XVII, n. 4590, relativo al bando di concorso per l'arruolamento di 50 agenti di P. S. della specialità « interpreti di lingue estere »;
Visto il decreto Ministeriale 10 luglio 1939-XVII, n. 131, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;
Visti i verbali e gli atti relativi ai lavori espletati dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati, che hanno partecipato al concorso per la nomina ad agenti di P. S. interpreti di lingue estere, indetto con decreto Ministeriale 5 marzo 1939-XVII, n. 4590:

Numero	COGNOME E NOME	Scritto	Orale	Prove suppletive	Totale	Lingue	NOTE
1	Garritano Raffaele	30	30		60	Inglese	
2	Schrott Giovanni	29	29	1	59	Tedesca Francese	
3	Livoni Giovanni	29	29 ½		58 ½	Serbo-Cr.	
4	Rainer Massimiliano	29	27	2	58	Tedesca Francese	
5	Perathoner Enrico	28 ½	29		57 ½	Tedesca	
6	Gorga Francesco	29	28		57	Inglese	ex combattente
7	Montanari Ottone	27	27	3	57	Tedesca Serbo Cr. Slovena	guardia da oltre un anno
8	Travaglini Antonio	29	24	4	57	Tedesca Francese Inglese	nato 24 novembre 1911
9	Zanutto Vittorio	26	29	2	57	Unghere-se-Ceca	nato 24 marzo 1914
10	Capecchi Orlando	27	29	1	57	Francese Inglese	nato 12 novembre 1917
11	Valleri Federico	27 ½	29	—	56 ½	Francese	
12	Cernobori Natale	28	28	—	56	Serbo-Cr.	guardia P. S. da oltre un anno
13	Balderi Eulo	26	30	—	56	Francese	
14	Raco Giorgio	27	28 ½	—	55 ½	Francese	
15	Romanzina Ernesto	29	26	—	55	Tedesca	ex combattente croce di guerra
16	Hibler Riccardo	28	27	—	55	Tedesca	
17	Poli Ettore	27	27	—	54	Spagnola	nato 21 ottobre 1907, guardia da oltre un anno
18	Perciato Andrea	27	27	—	54	Inglese	nato 17 settembre 1909, guardia da oltre un anno
19	Lantelme Eugenio	27	27	—	54	Francese	nato 22 aprile 1911, guardia da oltre un anno
20	Federa Carlo	24	27	—	54	Tedesca	nato 28-4-1917, guardia
21	Michetti Francesco	24	27	2	53	Inglese Tedesca Francese	guardia, nato il 25 ottobre 1907.
22	Ponturo Carmelo	24	27	2	53	Inglese Francese	nato 16 settembre 1911, guardia da oltre un anno
23	Di Poi Luigi	26	25	2	53	Tedesca Francese	nato il 18 ottobre 1911, guardia
24	Boni Adolfo	26	27		53	Inglese	
25	Mone Domenico	23	29		52	Inglese	ammogliato con un figlio, guardia
26	Pellegrini Francesco	27	25		52	Tedesca	guardia, ammogliato
27	Zanotti Giovanni	26	26		52	Tedesca	celibe, guardia da oltre un anno
28	Delucchi Renato	27	23	2	52	Francese Inglese	celibe
29	Catalano Antonino	26	25		51	Inglese	
30	Dacasto Candido	22	28		50	Inglese	guardia, ex combattente
31	Pizzuto Vincenzo	29	21		50	Francese	guardia da oltre un anno, ammogliato
32	D'Elia Giovanni	24	24		48	Spagnola	guardia da oltre un anno, ex combattente
33	Giovannini Guido	21	27		48	Tedesca	ex combattente, celibe
34	Canto Zerbino	24	24		48	Inglese	nato 18 febbraio 1914, guardia da oltre un anno
35	Dapoz Giovanni	24	24		48	Tedesca	nato 12 giugno 1915, guardia
36	Zoilo Fulvio	26	21		47	Francese	
37	Bruno Giovanni	21	25		46	Inglese	nato il 4 settembre 1909, guardia da oltre un anno
38	Sentina Fortunato	21	23	2	46	Inglese Francese	nato il 15 giugno 1910, guardia da oltre un anno
39	Califano Luigi	24	21		45	Francese	guardia, ammogliato
40	Kofler Luigi	23	22		45	Tedesca	celibe
41	Celari Giuseppe	21	22	1	44	Inglese Francese	guardia da oltre un anno

Numero	COGNOME E NOME	Scritto	Orale	Prove suppletive	Totale	Lingue	NOTE
42	Callovini Carlo	23	21	—	44	Tedesca	celibe
43	Asarisi Michele	21	22	—	43	Inglese	guardia, ammogliato, ex combattente, croce di guerra
44	Mussap Giuseppe	21	21	1	43	Serbo-Cr. Albanese	ammogliato con tre figli, guardia scelta da oltre un anno
45	Rolando Pietro	21	22	—	43	Tedesca	guardia, ammogliato con un figlio
46	Gabbrielli Giuseppe	21	22	—	43	Tedesca	celibe
47	Lambiase Roberto	21	21	—	42	Francese	nato 8 ottobre 1912, guardia da oltre un anno
48	Venturini Pietro	21	21	—	42	Francese	nato 22 maggio 1914, guardia da oltre un anno
49	Masiero Giovanni	21	21	—	42	Francese	nato 7 giugno 1914, guardia da oltre un anno

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 agosto 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4417)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ingegnere allievo in prova nel Corpo Reale delle miniere

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il giorno 10 dello stesso mese, registro 9, foglio 31, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuto che nel decreto suddetto venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a 10 posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministerale 1° marzo 1939-XVII, nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 16 e 17 ottobre 1939-XVII.

Nei successivi giorni 18 e 19 ottobre 1939-XVII, avranno luogo inoltre le prove scritte facoltative di lingue estere.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 ottobre 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(4453)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto n. 21106 in data 31 dicembre 1937-XVI col quale veniva bandito un pubblico concorso per l'ammissione ai posti vacanti di medico-condotto della provincia di Aosta;

Visto il proprio decreto n. 32419. Div. III, in data 12 dicembre 1938-XVII, portante modifiche al decreto sopracitato nel senso di escludere dal bando di concorso oggetto del decreto stesso la condotta medica del comune di Andrate;

Visto il verbale reso dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 25 ottobre 1938-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 detto mese n. 249;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie ed il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei ai posti di medico-condotto nella Provincia, vacanti al 30 novembre 1937-XVI:

1) Dott. Balocco Aldo . . . . . . voti 51,4403
2) Dott. Tavani Guglielmo . . . . . » 51,3011
3) Dott. Vezzetti Oreste . . . . . . » 49,25
4) Dott. Falletti Carlo . . . . . . » 47,1653
5) Dott. Matteucci Pellegrino . . . . » 46,75
6) Dott. Raggi Palmiro . . . . . . » 43,9971
7) Dott. Zanotti Clemente . . . . . » 43 —
8) Dott. Scala Domenico . . . . . . » 42,9909
9) Dott Pesando Pietro . . . . . . » 42,8670
10) Dott. Turin Silvio . . . . » 41,1619

Con successivo decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei candidati vincitori delle condotte ostetriche mediche messa a concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Gressonei, Masino, Palazzo Piverone, Salassa e Valperga.

Aosta, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il proprio decreto in data odierna e pari numero del presente, col quale si è approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico-condotto vacanti a tutto il 30 novembre 1937-XVI;

Visti i propri decreti n. 21106 del 31 dicembre 1937-XVI e n. 32419 del 12 dicembre 1938-XVII relativi al bando del concorso ai posti di cui sopra ed all'esclusione dal concorso suddetto della condotta medica di Andrate;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso secondo i posti della graduatoria e secondo le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra e ciascuno per la sede a fianco segnata:

1) Dott. Balocco Aldo - Valperga.
2) Dott. Tavani Guglielmo - Palazzo Piverone.
3) Dott. Vezzetti Oreste - Salassa.
4) Dott. Falletti Carlo - Gressonei.
5) Dott. Matteucci Pellegrino - Masino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Gressonei, Masino, Palazzo Piverone, Salassa e Valperga.

Aosta, addì 17 agosto 1939-XVII

Il Prefetto

(4328)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Vedute le proprie determinazioni 30 dicembre 1937-XVI, n. 71312 (Foglio annunzi legali della provincia di Palermo n. 59 del 30 dicembre 1937-XVI, 25 gennaio 1938-XVI, n. 71312 (Foglio annunzi legali 18 febbraio 1938-XVI, n. 75) e 28 maggio 1938-XVI, n. 1554 (pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 113 del 7 giugno 1938-XVI) con le quali venne bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1937 nella provincia di Palermo e cioè: Alimínusa, Bagheria per la frazione Aspra, Carini per la frazione Villa Grazia, Godrano, Isola delle Femine, Montelepre, Prizzi, Torretta, Ustica;

Vista la propria determinazione 17 marzo 1939-XVII, n. 30268, circa le ostetriche ammesse al concorso, di cui sopra;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale del 13 ottobre 1939-XVI; nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta nei Comuni sopra specificati:

1. Gavio Francesca . . . . . . punti 57,34/100
2. Panepinto Vincenza . . . . . . » 56,606/100
3. Napoli Francesca . . . . . . » 55,58/100
4. Listi Maria . . . . . . » 54,30/100
5. Scichilone Epifania . . . . . » 54,025/100
6. Piva Giovanna . . . . . . » 52,1875/100
7. Marsala Rosa . . . . . . » 51,875/100
8. Tutone Concetta . . . . . . » 51,787/100
9. Sgroi Girolama . . . . . . » 51,564/100
10. Grizzaffi Gaetana . . . . . . » 51,268/100
11. Nanfaro Innocenza . . . . . . » 51,25/100
12. Sagona Antonia . . . . . . » 51,1875/100
13. Pravatà Antonia . . . . . . » 51,006/100
14. Schimmenti Giovanna . . . . . » 51,000/100
15. Compagnone Maria . . . . . . » 50,9375/100
16. Nuara Carmela . . . . . . » 50,937/100
17. Casabona Gaetana . . . . . . » 50,88/100
18. Spallina Laurea . . . . . . » 50,50/100
19. Bongiorno Salvatrice . . . . . » 50,19/100
20. Li Punia Rosaria . . . . . . » 50/100
21. Schirò Saveria . . . . . . » 49,4778/100
22. Piccione Rosa . . . . . . » 49,25/100
23. Iannelli Maria Cristina . . . . . » 49,1875/100
24. Sedita Maria . . . . . . » 49,101/100
25. Lo Piparo Giuseppa . . . . . » 48,375/100
26. Parrino Sofia . . . . . . » 48,125/100
27. Greco Antonia . . . . . . » 48,01/100
28. Mariscalco Vincenza . . . . . » 47,625/100
29. Giuliana Luigia . . . . . . » 45,17/100
30. Caruso Giuseppa . . . . . . » 45/100
31. Minutella Maria . . . . . . » 44,206/100
32. Clemenzi Luigia . . . . . . » 42,56/100
33. Gioia Maria . . . . . . » 42,213/100
34. Scardina Rosaria . . . . . . » 40,0625/100
35. Marsala Antonia . . . . . . » 39,598/100
36. Ippolito Leonarda . . . . . . » 39,37/100
37. Esposto Forfarelli Francesca . . . punti 39,206/100
38. Demma Rosalia . . . . . . » 39,1875/100
39. Guerrini Nella . . . . . . » 37,617/100
40. Lombardo Salvatrice . . . . . » 35,875/100
41. Sindone Emilia . . . . . . » 35/100

Palermo, addì 1° agosto 1939-XVII

Il prefetto: CAVALIERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Viste le istanze delle concorrenti coll'indicazione delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza da ciascuna indicato parteciparono a tale concorso;

Veduto il proprio decreto 1° agosto 1939 col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel predetto concorso;

Ritenuto che la ostetrica Listi Maria graduata al quarto posto è deceduta; che la ostetrica Marsala Rosa, graduata al settimo posto ha dichiarato di non accettare la condotta di Prizzi; posto da lei designato come primo nell'elenco delle preferenze dalla stessa espresse; che la ostetrica Nanfaro Innocenza graduata all'undicesimo posto ha dichiarato per tramite del podestà di Partinico che non accetta la condotta di Godrano, da lei designata come settima sede preferita;

Veduti gli articoli 13 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso sopra cennato per la condotta ostetrica del Comune indicato a fianco di ciascuna di esse:

1) Gavio Francesca - Aliminusa.
2) Panepinto Vincenza - frazione Aspra di Bagheria.
3) Napoli Francesca - frazione Villagrazia di Carini.
4) Scichilone Epifania - Torretta.
5) Piva Giovanna - Isola delle Farine.
6) Tutone Concetta - Montelepre.
7) Sgroi Girolama - Prizzi.
8) Grizzaffi Gaetana - Ustica
9) Sagona Antonina - Godrano.

Il presente decreto sia inserito e pubblicato nei modi e termini stabiliti dall'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281; sarà inoltre trasmesso ai rispettivi podestà perchè procedano alla nomina della ostetrica rispettivamente indicata per ciascuna sede.

Palermo, addì 28 agosto 1939-XVII

Il prefetto: CAVALIERI

(4329)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria dei vincitori del concorso al posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Letto il decreto di pari numero del 20 giugno corrente anno, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso ad un posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio d'igiene e profilassi di questa Provincia;

Lette le disposizioni vigenti;

Decreta:

E' nominato vincitore del concorso di cui in narrativa il signor dott. Delio Fusco di Pasquale.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia per otto giorni interi e consecutivi, e, sarà pubblicato all'albo pretorio della Prefettura ed a quello dell'Amministrazione provinciale.

Benevento, addì 8 settembre 1939-XVII

Il prefetto: ROSA

(4334)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.